allegato sub A Avviso pubblico

CONVENZIONE

ex art. 56 del Codice del Terzo Settore

anno 2018 il giorno di nella sede comunale di Cà Savio in esecuzione della determinazione
TRA
Comune di CAVALLIO TREPORTI con sede legale in Cà Savio via Giovanni Paolo II° n.1, partita IVA 03129420273 rappresentato dal Dott.
istiano NARDIN in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso, che di seguito per brevità verrà chiamato affidante, ai sensi
ll'art. 107, comma 3, lettera C.) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
$oldsymbol{E}$
, il quale interviene, agisce e stipula, nella sua qualità di Presidente
accessivamente OdV), che di seguito per brevità verrà chiamata affidatario, con sede iscritta al registro Regionale delle
ganizzazioni di volontariato al n in rappresentanza e nell'esclusivo interesse dell'Associazione stessa;
PREMESSO

- che la Legge Regionale 30.8.1993 n. 40 prevede che gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato per il conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà per affermare il valore della vita, migliorarne la qualità e per contrastare l'emarginazione, nel pieno rispetto dei principi costituzionali e delle leggi statali e regionali;
- che la predetta L. R. agli artt. 9 e 10, definisce i contenuti e i criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula di convenzioni, quali: l'aderenza delle attività alla programmazione regionale, l'attività svolta in assenza di quella pubblica o di sussidiarietà e di supporto alla stessa, la presenza operativa dell'associazione nel territorio;
- che gli art 14 e 16 della L.R. n. 24/94, sostituita dalla L.R. 03.11.2006 n. 23, definiscono ulteriormente per le organizzazioni di volontariato i seguenti criteri preferenziali nella scelta del contraente:
 - a) legami con l'ambito territoriale di competenza dell'Ente affidante i servizi;
 - b) ininterrotta iscrizione al Registro Regionale;
 - c) rapporti qualità costo del progetto di attività di sussidiarietà;
 - d) requisiti e condizioni qualitative dell'organismo associativo;
- che l'attività principale oggetto della presente Convenzione è una attività di interesse generale ai sensi di quanto previsto dall' art 5 lettere A) (interventi e servizi sociali) e K) del dlgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore" (attività turistiche di interesse sociale)

concordato che tutta la premessa è parte integrante dell'atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- Art. 1 OdV si impegna, nei limiti concessi dalla disponibilità di volontari e previa approvazione degli specifici progetti con le modalità indicate all'art. 2, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale Servizi Sociali che indicherà i nominativi dei soggetti svantaggiati facenti richiesta (anziani ultrasessantenni, residenti nel Comune di Cavallino-Treporti che non lavorano ed in possesso di certificato medico che li dichiari autosufficienti dal punto di vista psicofisico e alla vita di comunità) a supportare, in via sussidiaria, l'organizzazione dei soggiorni climatici per anziani ad Andalo (TN), dal 02/09/2018 al 16 settembre 2018 e a Montegrotto Terme (PD) dal 30/09/2018 al 14/10/2018.
- Il Comune s'impegna, a fronte di tale attività a versare un contributo quale rimborso spese, iscrizione e costo soggiorni, quantificato presuntivamente in € 8.000,00. L'importo del contrbuto verrà definitivamente determinato dopo il calcolo da parte del Comune delle spese a carico degli utenti in base al loro ISEE e la quantificazione della spesa definitiva per i soggiorni da parte delle strutture ricettive ospitanti;
- **Art. 2** I progetti per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 saranno elaborati d'intesa tra l'associazione e i Servizi Sociali del Comune. Il Comune di Cavallino Treporti, in particolare, si confronterà periodicamente con l'ODV per individuare la tipologia delle attività da realizzare, la loro frequenza ed ogni altra modalità. I tempi ed i periodi delle attività saranno concordati in base alle effettive esigenze evidenziate nella coprogettazione.
- Art. 3 Le prestazioni dei volontari sono complementari e non sostitutive delle normali attività svolte da personale dipendente dell'affidante.
- **Art. 4** L'affidatario si impegna:
 - a) a svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione, anche utilizzando personale non volontario e stipulando all'uopo opportuni contratti di collaborazione occasionale, come previsto dalla legge 266 del 1991- art. 3 punto 4;
 - **b**) ad impiegare i volontari esclusivamente in attività di solidarietà ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 40/93 per l'espletamento delle funzioni relative all'oggetto della convenzione, utilizzando prioritariamente i volontari residenti nel Comune;
 - c) a far sì che l'attività del volontariato non venga retribuita in alcun modo, nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni;
 - **d**) a gestire le singole attività di progetto nel rispetto delle modalità, criteri, standard e procedure eventualmente fissati in leggi e regolamenti nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro, sulla base della titolarità prevista al seguente articolo 5 della presente convenzione;
 - e) a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni;
 - **f**) a stipulare un'apposita *polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi* e contro gli infortuni che possono accadere ai volontari durante le attività previste nella presente convenzione, fermo restando che la relativa spesa è posta a carico dell'Ente affidante, mediante il rimborso di cui al successivo art. 5, inviandone copia allo stesso.
- Art. 5 L'Ente affidante è titolare di tutti gli adempimenti in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro in cui si svolge l'attività dei volontari.

L'Ente affidante per tramite di proprio Servizio alle Politiche Sociali, si impegna a:

- Fornire alla cittadinanza informazioni circa i Soggiorni Climatici organizzati in collaborazione con l'ODV;
- Raccogliere le istanze di partecipazione fornendo apposito elenco all' associazione;
- Sostenere economicamente i soggetti svantaggiati ai sensi di quanto previsto dal regolamento approvato dal consiglio comunale n.17 del 13 aprile 2004, come modificato dalla deliberazione consiliare n. 40 del 10/06/2010;

- Liquida il contributo di cui all'art.1 entro il 15/10/2018 sulla base di una rendicontazione e sulla base delle spese effettivamente sostenute dall' o.d.v tenendo conto di quanto previsto, in particolare, dall'art. 17 comma 3 del Codice del Terzo settore che vieta i rimborsi spesa di tipo forfettario salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo per il rimborso spese dei volontari che non possono eccedere € 10,00 giornalieri ed € 150,0 mensili.
- Art. 6 La presente convenzione ha la durata dalla data della firma per sottoscrizione e fino alla conclusione delle attività previste.
- Art. 7 La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovuti a:
 - a) grave inadempimento contrattuale dell'affidatario;
 - b) ritardato pagamento del contributo da parte dell'Ente affidante;
 - c) scioglimento dell'OdV per propria deliberazione;
 - d) cancellazione dal Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato;
 - e) cessazione delle attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta.
 - ✓ Vi sarà risoluzione della presente convenzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.
- **Art. 8** *Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro* ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge 11.08.1991 n. 266. Tutte le spese comunque inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del Comune nella considerazione della gratuità delle prestazioni rese dall'affidatario.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Comune

L'associazione